

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 01/E/130109

San Fior, lì 09/01/2013

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: **Deducibilità dall'IRPEF/IRES dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato - Istanza di rimborso per gli anni pregressi**

1 PREMESSE

Con il **provv. 17.12.2012 n. 140973**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta di **rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012** (anni 2011 e precedenti, fino al 2007; per i soggetti "solari") **per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato**, riconosciuta (a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012) dall'art. 2 commi da 1 a 1-ter del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 27.12.2011 n. 214.

La facoltà di presentare la richiesta di **rimborso** è stata prevista dall'art. 4 co. 12 del DL 2.3.2012 n. 16, convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, che ha introdotto il co. 1-quater all'interno del citato art. 2 del DL 201/2011.

Il rimborso in questione presenta numerose analogie con quello reso possibile dal Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate n. 86440 del 4/06/2009, emanato a seguito dell'approvazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale aveva introdotto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 la (parziale) deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), del 10% dell'IRAP, in presenza di costi del lavoro e di interessi passivi.

Molti degli assistiti, per conto dei quali lo Studio, in data 12 giugno del 2009, aveva presentato la predetta (vecchia) domanda di rimborso, relativamente agli anni dal 2004 al 2007, hanno ricevuto proprio negli ultimi giorni del 2012, il rimborso totale o parziale delle somme richieste. **L'entità del nuovo rimborso si prospetta assai più consistente del precedente**, in quanto la base imponibile delle imposte Irpef e Ires viene ricalcolata deducendo TUTTA l'Irap afferente il costo del lavoro (e non solo il 10%). Ovviamente, non saranno interessati a presentare la domanda di rimborso quanti, negli anni interessati, non avessero sostenuto costi per il personale dipendente o parasubordinato (compensi a collaboratori, agli amministratori, ecc...).

2 REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEL RIMBORSO

L'istanza può essere presentata esclusivamente con riferimento ai periodi d'imposta per i quali:

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- al 28.12.2011 (data di entrata in vigore della L. 214/2011) non fosse ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento della maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso;
- siano stati sostenuti costi per il personale dipendente e assimilato.

Con specifico riferimento al primo punto, si ricorda che, per i versamenti in acconto, il termine di 48 mesi **decorre dal momento in cui è previsto il versamento del saldo** relativo al medesimo periodo.

Pertanto, per gli acconti relativi al periodo d'imposta 2007 (soggetti "solari"), anche se versati in data anteriore al 28.12.2007, il termine iniziale dei 48 mesi decorre dalla data di versamento dell'imposta a saldo, ordinariamente in scadenza nel mese di giugno 2008.

In altri termini, il periodo d'imposta **a partire dal quale** è possibile rideterminare la base imponibile e **presentare l'istanza per ottenere il rimborso** dell'imposta versata (in acconto e a saldo) in eccedenza, **è il 2007** (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, i quali hanno versato l'imposta a saldo nel giugno 2008).

3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando l'apposito modello reperibile gratuitamente sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario;
- **tramite i soggetti incaricati** (es. dottori commercialisti).

A tal fine, chi fa da sé, potrà utilizzare il *software* denominato "RimborsolrapSpesePersonale", disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

In relazione ai termini di presentazione, occorre distinguere tra:

- i contribuenti che, alla data del 2.03.2012 (data di entrata in vigore del DL 16/2012), non hanno ancora presentato istanza di rimborso (**ipotesi che ricorre generalmente**);
- i contribuenti che, alla data del 2.03.2012, hanno già presentato istanza di rimborso cartacea.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

4.1 Istanza non ancora presentata al 2.03.2012

La trasmissione telematica delle istanze è effettuata per ciascuna area geografica, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (di regola, UNICO 2012), a partire dalle date evidenziate nella tabella di seguito riportata.

Apertura del canale telematico		Area geografica
Data	Ora	
Venerdì 18 gennaio 2013	12.00	Marche
Lunedì 21 gennaio 2013	12:00	Molise
		Basilicata
		Abruzzo
		Calabria
Mercoledì 23 gennaio 2013	12:00	Valle d'Aosta
		Friuli Venezia Giulia
		Provincia di Bolzano
		Provincia di Trento
Venerdì 1° febbraio 2013	12:00	Sardegna
		Umbria
Lunedì 4 febbraio 2013	12:00	Toscana (persone fisiche)
Martedì 5 febbraio 2013	12:00	Toscana (altri soggetti)
Mercoledì 6 febbraio 2013	12:00	Liguria
Giovedì 7 febbraio 2013	12:00	Puglia
Venerdì 8 febbraio 2013	12:00	Piemonte (persone fisiche)
Lunedì 18 febbraio 2013	12:00	Piemonte (altri soggetti)
Martedì 19 febbraio 2013	12:00	Sicilia
Mercoledì 20 febbraio 2013	12:00	Emilia Romagna (persone fisiche) eccetto Provincia di Bologna
Giovedì 21 febbraio 2013	12:00	Emilia Romagna (altri soggetti) eccetto Provincia di Bologna
Venerdì 22 febbraio 2013	12:00	Provincia di Bologna
Lunedì 25 febbraio 2013	12:00	Veneto (persone fisiche)

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Apertura del canale telematico		Area geografica
Data	Ora	
Martedì 26 febbraio 2013	12:00	Veneto (altri soggetti) eccetto Province di Verona, Vicenza e Treviso
Mercoledì 27 febbraio 2013	12:00	Altri soggetti delle Province di Verona, Vicenza e Treviso
Lunedì 4 marzo 2013	12:00	Lazio (esclusa Provincia di Roma)
Martedì 5 marzo 2013	12:00	Provincia di Roma (persone fisiche)
Mercoledì 6 marzo 2013	12:00	Provincia di Roma (altri soggetti)
Giovedì 7 marzo 2013	12:00	Campania (persone fisiche)
Venerdì 8 marzo 2013	12:00	Campania (altri soggetti)
Lunedì 11 marzo 2013	12:00	Province di Varese, Como, Monza e della Brianza
Martedì 12 marzo 2013	12:00	Comune di Milano
Mercoledì 13 marzo 2013	12:00	Province di Lodi, Pavia e Milano (eccetto Comune di Milano)
Giovedì 14 marzo 2013	12:00	Province di Bergamo, Sondrio e Lecco
Venerdì 15 marzo 2013	12:00	Province di Brescia, Cremona e Mantova

Il modello dovrà essere inviato entro:

- **60 giorni dalle suddette date**, per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 28.12.2011, ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 60° giorno successivo alle suddette date;
- 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, per i termini di decadenza che scadono oltre il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica (secondo il predetto calendario).

4.2 Istanza già presentata al 2.3.2012

Al fine di rendere più spedite le procedure di gestione e consentirne l'esame in via prioritaria, le istanze cartacee già presentate alla data del 2/03/2012 devono essere **ritrasmesse in via telematica** (utilizzando il modello in esame) entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica (secondo il calendario riportato nella precedente tabella).

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

5 ORDINE DI PRIORITÀ DELLE ISTANZE

Le istanze di rimborso si considerano presentate **secondo l'ordine di trasmissione** dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra:

- l'attivazione della procedura telematica, secondo il programma definito nella tabella sopra riportata;
- l'invio della stessa istanza.

In tal modo, **la diversa tempistica di invio delle istanze prevista per ciascuna area geografica** non incide nella determinazione dell'ordine di trasmissione.

Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora **anteriore** a quella prevista dalla tabella sopra riportata, alle istanze contenute nel relativo flusso viene assegnata, per l'area geografica di riferimento, **l'ultima posizione del suddetto ordine di priorità**.

6 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI

Per le istanze pervenute nei termini (vale a dire, entro le ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica secondo il calendario sopra riportato), l'Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d'imposta più remoti (quindi, l'erogazione dei rimborsi sarà avviata a partire da quelli relativi al periodo d'imposta 2007, per poi passare ai successivi). Nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.

Pertanto, ipotizzando che le risorse ad oggi stanziare siano sufficienti per garantire i rimborsi relativi ai periodi d'imposta 2007 e 2008, **detti rimborsi saranno erogati integralmente** (ovviamente, a condizione che la relativa domanda sia stata validamente presentata). A tal fine, l'ordine di priorità attribuito alle istanze (determinato secondo quanto precisato nel precedente § 5) **rileva al solo fine di stabilire i contribuenti che saranno liquidati per primi**.

Qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all'annualità non completata (con le modalità testé precisate), quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato **saranno erogati proporzionalmente** rispetto all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati.

Resta ferma l'integrazione dei pagamenti, a saldo delle somme richieste, nel corso degli esercizi successivi.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

7 PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO

E' di tutta evidenza che lo Studio non potrà assicurare la presentazione dell'istanza telematica entro i ristretti termini indicati nella superiore tabella ai propri assistiti che tardassero a manifestare il proprio interesse, considerati l'ingorgo degli adempimenti in scadenza ed il gravoso compito di recuperare i dati fiscali delle dichiarazioni degli anni dal 2008 in poi e di ricalcolare, per ciascuno di essi, le imposte delle quali chiedere il rimborso.

Pertanto, **lo Studio potrà soddisfare solo le richieste che perverranno per iscritto entro e non oltre la fine del corrente mese**, in ordine rigorosamente cronologico. Purtroppo, manca il tempo per effettuare una preliminare, anche approssimativa, valutazione della convenienza a presentare la domanda di rimborso; tuttavia, come già osservato in premessa, si ribadisce che l'eventuale rimborso dovrebbe risultare ben più consistente del precedente.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

La segreteria

Documento provvisorio in fase di trattamento redazionale, soggetto a revisione